

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori VINCI, CROCETTA, LIBERTINI, BOFFARDI,
MANCUSO, CANNARIATO, MOLINARI, COSSUTTA e
MARCHETTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1992

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui finanziamenti italiani in Somalia per la cooperazione allo sviluppo

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori VINCI, CROCETTA, LIBERTINI,
BOFFARDI, MANCUSO, CANNARIATO, MOLINARI, COSSUTTA e
MARCHETTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1992

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui finanziamenti italiani in Somalia per la cooperazione
allo sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — Già da molto tempo circolano molteplici critiche sull'operato del Governo, dei funzionari, del Ministero degli affari esteri, in merito all'applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Da molte parti si mette in dubbio anche l'utilità di detto modo di fare cooperazione allo sviluppo; crediamo che sia giunto il momento di procedere ad una puntuale e dettagliata analisi del problema. Questo si può fare attraverso lo strumento dell'inchiesta parlamentare. Trattasi di materia estremamente delicata in quanto coinvolge i rapporti internazionali del nostro Paese, la sua onorabilità, il suo prestigio, nonchè il modo con cui vengono trattati i nostri soldati all'estero, in

particolare in quella nazione, la Somalia, in questo momento oggetto anche di intervento militare di pace del nostro Paese. Nè è escludibile al momento che possano nascondersi dietro interventi di cooperazione allo sviluppo attività parallele non apertamente ammettibili in cui va accertato se ci possa essere o meno la partecipazione dei servizi di sicurezza del nostro Paese. Simile contesto esige una Commissione d'inchiesta con ampi poteri e con tempi ravvicinati. Quanto ai poteri, si propongono quelli della magistratura, senza la possibilità del ricorso al segreto di Stato; i tempi si stabiliscono al massimo in un anno, entro cui la Commissione deve relazionare a questo ramo del Parlamento.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta nominata fra i componenti del Senato della Repubblica, secondo quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché la validità, la congruità e la corrispondenza alle finalità di detta legge di tutti i progetti di cooperazione finanziati ai sensi della legge stessa.

2. La Commissione ha in particolare il compito di:

a) verificare i criteri e le modalità adottati per la scelta dei progetti da finanziare;

b) accertare l'entità delle somme stanziare e di quelle effettivamente utilizzate suddivise per aree geografiche e settori di intervento;

c) verificare i metodi seguiti per l'affidamento dei progetti con particolare riguardo a quelli affidati mediante trattativa privata;

d) verificare lo stato di attuazione dei progetti finanziati nonché la loro reale incidenza ai fini dello sviluppo economico e sociale della regione interessata;

e) verificare il rapporto tra progetti finanziati per soli studi ed i loro costi rispetto a progetti di realizzazione di opere;

f) accertare quali ditte, società italiane o straniere, singoli esperti siano stati maggiormente interessati e abbiano comunque partecipato ai progetti finanziati con gli

stanziamenti di cui alla predetta legge n. 49 del 1987, suddivisi per settori di intervento, e gli importi degli stanziamenti dei progetti a cui hanno partecipato nonchè la parte di loro competenza;

g) verificare e valutare, per ciascuna delle attività di cooperazione, l'andamento delle singole imprese partecipanti con particolare riguardo alla loro consistenza patrimoniale, alla effettiva capacità di operare nei Paesi in via di sviluppo, all'idoneità del personale ed ai mezzi impegnati per l'espletamento dell'intervento affidatogli, nonchè accertare e valutare l'entità dei flussi di danaro pubblico, eventualmente gestiti ad altro titolo, rispetto alla cooperazione allo sviluppo;

h) verificare, per tutti gli organismi che a vario titolo e grado risultino essere stati coinvolti nell'attività di cooperazione allo sviluppo ed a tal fine aver ottenuto finanziamenti pubblici, se esistono collegamenti con partiti politici, e di quale tipo;

i) verificare se ed in quale misura i fondi destinati dalla legge n. 49 del 1987 ai progetti di cooperazione in oggetto, abbiano prodotto un miglioramento effettivo delle condizioni materiali, sociali ed economiche delle popolazioni interessate, nonchè se tale miglioramento sia proporzionato ai fondi investiti;

l) verificare se tale attività di cooperazione non si sia mai trasformata o sia stata usata come forma di finanziamento occulto o, comunque, per finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 49 del 1987 o come illecita ingerenza negli affari interni dei Paesi interessati, nonchè le responsabilità a ciò eventualmente connesse sia dei soggetti pubblici che di quelli privati.

Art. 3.

1. La Commissione riferisce al Senato ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini svolte e

formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo e disciplinare per rendere più coordinata, più efficiente e più trasparente l'iniziativa dello Stato italiano nella cooperazione allo sviluppo.

Art. 4.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Con gli stessi criteri sarà provveduto alle sostituzioni che si dovessero rendere necessarie.

2. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, venti esperti nel campo di attività della cooperazione allo sviluppo, scelti dai componenti parlamentari della stessa, fra i membri dei Ministeri competenti, le organizzazioni non governative o comunque esperti di interventi di cooperazione.

Art. 5.

1. La Commissione approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno, ivi comprese le norme per le audizioni e le testimonianze, prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le sedute della Commissione sono rese pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. Il presidente della Commissione, anche su proposta di un commissario, può decidere di escludere tale forma di pubblicità nelle sedute in cui si ritiene di affrontare materie particolarmente delicate.

Art. 6.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse

limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale, sia civile o amministrativo, ed inoltre ha facoltà di procedere nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, secondo le disposizioni degli articoli 207 e 476 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

3. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali che amministrative già effettuate; potrà inoltre, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

4. Alle indagini della Commissione non possono essere opposti nè il segreto professionale, nè il segreto bancario, nè il segreto istruttorio, nè il segreto militare, nè il segreto politico amministrativo, nè il segreto di Stato. Per quanto riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Non possono essere comunque oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi dell'ordine costituzionale o comunque rilevanti per la sicurezza del Paese ed i rapporti internazionali.

6. La Commissione stabilisce all'unanimità di quali atti o documenti non si deve fare menzione nelle relazioni, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 7.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti

di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto attiene agli atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste giudiziarie di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale, senza il bisogno di autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, qualora il responsabile della violazione sia un parlamentare.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene richiamate al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto di informazione, atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. Ai membri esterni di cui all'articolo 4 è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i comitati interministeriali.